

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----oooOooo-----

N. di repertorio 4215.

CONTRATTO DI APPALTO

T R A

L'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provin
cia di Brindisi

E

L'Impresa PIER MARCELLO CORRADO - Oria - PER LA Co-
struzione di TRE fabbricati comprendenti N.18 allog
gi popolari nel Comune di Latiano Via Appia ai sensi
della Legge 30 Dicembre 1960, n.1676, riguardante la
costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli
dipendenti.-

Importo al netto £. 61.740.000-

REPUBBLICA ITALIANA

in nome della Legge

L'anno millenovecentosessantatre in questo giorno
3 (tre) del mese di giugno nella Sede dell'Istituto
Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brin
disi avanti a me Avv. Vincenzo PALMA autorizzato, al-
la stipula del presente contratto da parte dell'Isti
tuto predetto, ai sensi degli artt:151 e 153 del R.D.
28 aprile 1938, n.1165 - richiamati in vigore dell'art.

8 della Legge 2.7.1949,n.408 - sono comparsi, senza l'assistenza dei testimoni,avendovi le parti rinunciato d'accordo con me,giusta l'art.28 della vigente Legge notarile del 12/2/1913,n.89,il Sig. Comm.Comandante Ubaldo Vallarino fu Giuseppe,nato a La Spezia il 16/6/1913 e domiciliato in Brindisi,Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi il quale dichiara di agire per conto del Ministero dei Lavori Pubblici;

E

il Sig. PIER MARCELLO CORRADO nato a Oria il 27 novembre 1906 domiciliato a Oria Via Canonico di Francia n° 55 titolare dell' Impresa omonima.

P R E M E S S O

che il Ministero dei Lavori Pubblici - Gabinetto - con ministeriale n.832/10172/P del 24 gennaio 1962, ha designato questo Istituto quale Ente gestore delle costruzioni da realizzarsi nella Provincia di Brindisi in applicazione della Legge 30/12/1960,n.1676, per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti;

CHE il Comitato Provinciale di attuazione piano costruzione abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti ha compreso nel programma del primo triennio la costruzione di n° 18 alloggi popolari nel Comune

di Latiano per una spesa complessiva di £.72.000.000-;
CHE il progetto redatto dall'Istituto in data febbraio
1963 è stato approvato dal Provveditorato Regionale
alle OO.PP. di Bari con D.P. n.5577 del 30/3/I963;
CHE detto Provveditorato ai sensi della circolare
del Ministero Lavori Pubblici n.2360 del 9/8/I962 e
con Provveditoriale n.5577 del 30/3/I963 ha autoriz-
zato l'Istituto ad esperire la licitazione privata
per l'appalto dei lavori;
CHE nella licitazione privata esperita il 23/4/I963
come risulta dall'accluso relativo verbale, l'appalto
dei lavori sopraindicati è rimasto aggiudicato alla
Impresa Pier Marcello Corrado con il ribasso dell'1,80%
(diconsi lire una e centesimi ottanta per ogni cento
lire) sull'importo a base di gara di £.63.000.000.-
CHE l'Impresa Pier Marcello Corrado con istanza del
26 Aprile I963 ha chiesto di costituire la cauzione
definitiva a garanzia degli obblighi derivanti dal
Capitolato Speciale di Appalto e degli altri relati-
vi e correlativi, mediante fidejussione bancaria del
Banco di Napoli - filiale di Brindisi - giusto quan-
to dispone l'ultimo comma dell'art.3 del Nuovo Capi-
tolato Generale di appalto per le opere di competen-
za del Ministero dei Lavori ed approvato con D.P.R.
16.7.I962, n.1063, offrendo un'ulteriore ribasso di

£.0,20% (lire zero e centesimi venti per ogni cento lire) o miglioramento ed in aggiunta a quello di licitazione di £.1,80% (lire uno e centesimi ottanta per ogni cento lire);

CHE si è stabilito di addivenire oggi alla stipulazione del contratto di appalto in forma pubblico-amministrativo.

I comparenti, come sopra costituiti da me personalmente conosciuti, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, stipulano quanto appresso:

1°)- L'Impresa Pier Marcello Corrado quale aggiudicataria dell'appalto, con il presente atto legalmente e formalmente si obbliga ad eseguire tutti i lavori, le opere e le prevviste indicate nelle premesse e sommariamente specificati negli atti: 1 e 2 del capitolato speciale del presente appalto ed in conformità ai disegni che si dichiarano parte integrante del presente contratto, al quale vengono allegati dopo essere stati firmati dai contraenti e da me Ufficiale rogante delegato.

2°)- L'esecuzione dell'appalto è subordinata inoltre alla osservanza piena ed incondizionata del detto capitolato speciale, che, firmato dai contraenti e da me

Ufficiale rogante, è dichiarata parte sostanziale ed integrante del presente contratto come se fosse qui appresso letteralmente trascritto, e che qui si allega.

3°)- In virtù dell'art. 99, ultimo comma, del Regolamento di contabilità, di Stato approvato con R.D. 23.5.924 n. 827 forma pure parte integrante del presente contratto, per quanto non venga allo stesso materialmente allegato, il capitolato generale stampa per gli appalti delle opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063.

Col presente contratto s'intendono inoltre richiamate tutte le condizioni generali stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di opere pubbliche, per quanto non siano in opposizione ai patti con il presente atto convenuti, alla osservanza delle quali l'Impresa resta contrattualmente obbligata.

4°)- L'importo complessivo dell'appalto resta convenuto in Lire 61.740.000 (lire sessantaduemilionesettecentoquarantamila) al netto dell'offerta ed accettato ribasso dell'1,80% e di quello aggiunto di £20,20% (lire zero e centesimi venti per ogni cento lire) per fidejussione bancaria, in tutto £.2,00% (Lire due per cento) sull'importo lordo di £. 63.000.000.-

5°)- I prezzi dell'elenco annesso al capitolato speciale d'appalto, diminuiti dell'offerta ed accettato ribasso, resteranno fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità, salva la facoltà dell'Amministrazione Appaltante di procedere alla revisione dei prezzi a termine delle vigenti disposizioni di Legge sulla materia.

6°)- L'Impresa aggiudicataria si obbliga esplicitamente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate durante la esecuzione dei lavori in materia di esecuzione e di impiego della mano d'opera in genere e delle categorie ex combattenti e reduci in particolare.-

7°)- L'Impresa aggiudicataria si obbliga esplicitamente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate durante la esecuzione dei lavori in materia di assicurazione sociale nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti l'oggetto del presente contratto, restando inteso che in caso di inadempienza, sempre che sia intervenuta denuncia da parte dell'Ufficio competente, l'Amministrazione Appaltante, ferma restando l'osservanza delle norme, che regolano lo svincolo della cauzione definitiva e delle

ritenute regolamentari, procederà ad una detrazione sulle rate di acconto che dovessero essere corrisposti in base agli stati di avanzamento dei lavori medesimi, nella misura del 20% (diconsi lire venti per cento) che costituirà garanzia per l'adempimento dei detti obblighi.-

Sulle somme eventualmente detratte dall'Amministrazione Appaltante per i motivi di cui sopra, non saranno per qualsiasi motivo corrisposti interessi.

8°)- I pagamenti in favore dell'Impresa degli acconti per lavori e forniture per l'esecuzione del presente contratto, saranno effettuati in conformità di quanto stabilito dall'art. 10 del capitolato speciale, mediante ordinativi sulla Banca Nazionale del Lavoro sede di Brindisi previo nulla osta del locale Ufficio del Genio Civile.

9°)- Resta espressamente convenuto fra le parti che le ritenute di garanzia per la perfetta esecuzione delle opere saranno, effettuate nella misura stabilita dall'art. 48 del regolamento 23 Maggio 1924, n. 827 sulla contabilità generale dello Stato, quale risulta dalla modificazione allo stesso apportata dall'art. 1 della Legge 10/12/1963 n. 936.

10°)- A norma dell'art. 339 della Legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248, l'Impresa si obbliga

a non cederex o subappaltare tutti o parte dei lavori oggetto del presente contratto senza l'esplicita preventivo consenso dell'Istituto, sotto pena di rescissione di contratto e di risarcimento dei danni.

Non sono in ogni caso considerati subappalti le commesse date dall'Impresa ad altra Impresa:

- a) per la fornitura dei materiali;
- b) per la fornitura anche in opere di manufatti ed impianti idrici sanitari e simili che si eseguono a mezzo di ditte specializzate.

11°)- Per gli effetti del presente contratto, la Impresa aggiudicataria, elegge il proprio domicilio speciale in Brindisi presso la Segreteria Comunale.

12°)- A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto l'Impresa ha provveduto alla costituzione della cauzione di L. 3.100.000- (Lire. tremilioni-centomila) mediante fidejussione bancaria del Banco di Napoli - Filiale di Brindisi - giusto atto 24 maggio 1963, che si allega al presente contratto e del quale fa parte integrante.

Tale cauzione rimarrà vincolata fino al termine degli effetti del presente contratto.

13°)- Sono a carico dell'appaltatore oltre alle spese relative alla licitazione ed al presente contratto per diritti di Segreteria, scritturazione e regi-

strazione di atti ed ogni altra inerente anche l'Im-
posta Generale sull'Entrata - senza diritto a rivalsa
a qualsiasi titolo corrisposto, nonchè le Imposte di
Consumo, anche se stabilite o accresciute posterior-
mente alla stipulazione del presente contratto, e tut-
te le altre imposte e tasse sia ordinarie che straor-
dinarie vigenti e future, salvo le esenzioni o agevo-
lazioni fiscali previsti a favore degli Istituti Au-
tonomi Case Popolari e della legge 30/12/1960 n/1676.

14°)- E' altresì a carico dell'appaltatore - senza
diritto a rivalsa - il contributo di L.0,80‰- (lire
zero e centesimi ottanta per mille) dovute alla Cassa
Nazionale di Previdenza per gli Ingegneri ed Architetti,
sia sull'ammontare netto dell'importo contrattua-
le che sugli importo che dovessero essere successi-
vamente riconosciuti per la esecuzione dei lavori in
aggiunta ed a modifica di quelli che formano oggetto
del presente contratto, (atti aggiuntivi, perizia sup-
pletive, ecc.);

nonchè sull'ammontare di eventuali riserve accolte
e per revisione dei prezzi.

TUTTO CIO' PREMESSO

Il Sig. Comm. Com. te Ubaldo Vallarino nelle veste e
qualità sopradette, riconosciuto che la cauzione de-
finitiva prestata corrisponde alle prescrizioni del

capitolato speciale d'appalto,affida all'Impresa Pier
marcello Corrado da Oria l'esecuzione dell'appalto
di cui trattasi e per l'Amministrazione che rappre-
senta,si obbliga a farcpagare l'ammontare della'appal-
to medesimo nel modo come sopra convenuto.

A richiesta,io Ufficiale rogante delegato ho rice-
vuto e pubblicato il presente atto mediante lettura
fattena a chiara ed intelligibile voce ed in presen-
za delle parti,che da me interpellate hanno dichiara-
to di essere l'atto stesso conforme alla loro volontà.
Si è omessa la lettura degli allegati per espressa ri-
nuncia delle parti,che hanno dichiarato di averne pre-
sa visione in precedenza.

Il presente contratto è essente dalle tasse di bollo
e di concessione governativa e benefivia della regi-
strazione a tassa fissa a norma dell'art.12 della Leg-
ge 30/12/1960 n° 1676.

Il presente atto consta di due fogli di carta uso bol-
lo scritti da persona di mia fiducia per intero su
facciate dieci e righi sette sino a questo punto del-
la undicesima facciata,oltre le formalità di chiusu-
ra?

IL PRESIDENTE DELL'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

F.to Com.te Ubaldo G. VALLARINO

L'IMPRESA AGGIUDICATARIA

F.to Pier Marcello Corrado

L'UFFICIALE ROGANTE DELEGATO

F.to Avv. Vincenzo PALMA

PER COPIA CONFORME

Brindisi 5 giugno 1963

L'UFFICIALE ROGANTE DELEGATO

(Comm. AVV. Vincenzo PALMA)



Palma Vincenzo